



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

Roma, 20 GIU. 2017

Ai Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

per conoscenza

al Capo di Gabinetto

all'Ispettorato Generale

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

*al Capo del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria e dei servizi*

al Direttore generale della giustizia civile

*al Direttore generale dei servizi informativi
automatizzati*

*al Direttore generale di statistica e analisi
organizzativa*

alla Scuola Superiore della Magistratura

Oggetto: Circolare istitutiva del monitoraggio permanente dell'attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Misure previste dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori

1. L'articolo 28 della direttiva UE 29/2012 (*Comunicazione di dati e statistiche*) prevede che entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla stessa direttiva.

L'adempimento è funzionale alla previsione del successivo articolo 29, in base alla quale la Commissione dovrà presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato di implementazione delle misure di tutela giudiziaria e di protezione previste dalla direttiva, con particolare riferimento a quelle contemplate dagli articoli 8 (*diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime*), 9 (*assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime*) e 23 (*diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale*).

Per fornire alla Commissione europea, nei tempi indicati, le informazioni richieste, si rende necessaria la collaborazione delle Autorità in indirizzo per la raccolta di due tipologie di informazioni: a) dati statistici relativi all'applicazione degli istituti diretti all'informazione e alla tutela giudiziaria della vittima, previsti dalla fonte interna di trasposizione (D. lgs. n. 212/2015); b) informazioni di carattere generale sulle ulteriori misure adottate dai singoli Uffici per conformarsi ai principi di protezione enunciati dalla direttiva.

2. Per quanto attiene alla tipologia di dati indicata sub a), risulta necessario acquisire informazioni statistiche, riferibili al primo anno di applicazione del d. lgs. n. 212/2015, relative:

1. al numero delle vittime che si sono avvalse del patrocinio a spese dello Stato; del diritto all'assistenza di un interprete o alla traduzione degli atti (art. 143-bis c.p.p.); del diritto di costituirsi quali parti civili nel processo penale;
2. al numero delle misure cautelari applicate ai sensi degli artt. 282-bis (*allontanamento dalla casa familiare*) e 282-ter (*divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) c.p.p.;
3. al numero degli *ordini di protezione europei* emessi dalle Autorità giudiziarie interne per dare attuazione alle misure sopra indicate e al numero delle decisioni di riconoscimento degli ordini di protezione emessi da altri Paesi dell'Unione, ai sensi del D. lgs. 11 febbraio 2015, n. 9;
4. al numero delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. (*informazioni alla persona offesa*) e delle comunicazioni effettuate alla stregua dell'art. 90-ter c.p.p. (*comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*).

Con particolare riferimento ai dati relativi all'assistenza linguistica delle vittime, si rammenta la raccomandazione impartita ai Funzionari delegati per le spese di giustizia con circolare congiunta di questa Direzione generale e della Direzione generale della giustizia civile (7.9.2016 – prot. DAG 159824), inerente la necessità che le spese relative a dette attività, ricadendo su appositi capitolo di bilancio e piano gestionale (capitolo 1380 piano gestionale 25), distinto da quello generale delle spese di giustizia (1360), formino oggetto di distinta ricognizione. Laddove puntualmente recepita, detta raccomandazione dovrebbe agevolare l'acquisizione del dato richiesto.

Con riferimento agli ordini di protezione europei emessi e riconosciuti, si precisa che la raccolta informativa è intesa anche ad attuare una specifica previsione della direttiva 2011/99/UE e della norma di recepimento (art. 13 del D. lgs. 11 febbraio 2015, n. 9).

3. Al fine di completare il quadro conoscitivo da offrire alla Commissione europea, occorre estendere la raccolta informativa alle misure, organizzative e formative, eventualmente adottate per

standardizzare l'attuazione di alcuni istituti processuali già previsti dall'ordinamento interno (talvolta con riferimento a un ambito vittimologico più ristretto di quello richiesto dalla Direttiva); o anche per migliorare il servizio di protezione delle vittime, negli ambiti di competenza degli uffici giudiziari, in contesti non specificamente regolati dalle norme interne.

Vengono in gioco alcune misure che consta essere state già adottate in alcune realtà locali e che questa Direzione generale intende compiutamente censire, per poterle rappresentare alla Commissione e porre a fondamento di interventi di proposta normativa e/o di disseminazione delle *buone prassi*.

A titolo esemplificativo può farsi riferimento ai seguenti aspetti:

i. l'esistenza negli uffici giudiziari di locali dedicati all'ascolto protetto delle vittime (non soltanto minorenni) e di strumenti tecnologici, finalizzati a evitare il contatto visivo con i soggetti indagati/imputati durante le deposizioni e, più in generale, ogni forma di *re-traumatisation* della vittima in ambito investigativo e processuale;

ii. le iniziative assunte per assicurare che l'audizione delle persone offese sia effettuata da operatori specificamente formati e che le vittime di violenza sessuale o di genere siano sentite da personale di polizia giudiziaria dello stesso sesso della vittima;

iii. le intese e le iniziative formative assunte in sede locale, coinvolgenti gli Uffici giudiziari (requirenti e/o giudicanti), la Polizia Giudiziaria, gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura ed eventuali altri soggetti (associazioni, personale sanitario ecc.), dedicate ai temi dell'ascolto della vittima nelle diverse fasi del procedimento penale;

iiii. le procedure adottate per la verifica della condizione di particolare vulnerabilità della vittima prevista dall'art. 90-*quater* c.p.p. e, più in generale, per la valutazione individualizzata delle esigenze di protezione della vittima prevista dall'art. 22 della direttiva 29;

v. l'organizzazione di servizi di accompagnamento della vittima dal suo ingresso nelle aule di giustizia fino al termine della sua presenza organizzati dagli uffici giudiziari;


vi. gli sportelli dedicati ai diritti delle vittime aperti presso gli uffici giudiziari;

Si raccomanda la trasmissione dei protocolli e delle intese stipulate, delle direttive impartite alla Polizia Giudiziaria, dei piani formativi e di ogni provvedimento organizzativo assunto dalle Autorità in indirizzo che risulti funzionale agli scopi conoscitivi appena indicati.

Alla luce di quanto detto, si pregano le SS.LL. di trasmettere la presente nota ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, i quali provvederanno alla compilazione della scheda di rilevazione, in formato *excel*, allegata alla presente sulla quale andranno riportati i dati indicati nel paragrafo 2. Detta scheda, con l'ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa, **entro il 30 luglio 2017**, all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it che fa capo al Reparto Monitoraggio dell'Ufficio I di questa Direzione generale.

Al fine di sensibilizzare le autorità in indirizzo, si rappresenta che la presente nota si situa nel contesto delle politiche ministeriali intese a dare piena attuazione alle fonti dell'Unione Europea in

tema di protezione della vittima. In questo ambito sono stati avviati, con la collaborazione di esperti ed esponenti della società civile, i percorsi funzionali alla creazione di un Coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato attivi su tutto il territorio nazionale.

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo


Diritti, assistenza e protezione delle VITTIME DI REATO
(D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori)

Anno 2016

Tribunale di _____

		<i>Numero Vittime di reato</i>
art. 74 Dpr 115/2002	persone offese ammesse al patrocinio	
art. 143 bis C.P.P.	Vittime di reato che si sono avvalse del diritto all' interprete o alla traduzione di atti	
art. 76 C.P.P.	Vittime di reato che si sono avvalse del diritto a costituirsi parti civili	

		<i>Numero Casi</i>
art. 90 bis C.P.P.	informazioni alla persona offesa fornite nel corso delle indagini preliminari	
art. 90 ter C.P.P.	comunicazioni della evasione e della scarcerazione avvenute nel corso delle indagini preliminari	

		<i>Numero Misure cautelari</i>
art. 282 bis C.P.P.	allontanamento dalla casa familiare	
art. 282 ter C.P.P.	divieto avvicinam. luoghi frequentati da persona offesa	

		<i>Numero Ordini di Protezione</i>
D. Lgs. 9/2015 rif. art. 282 bis e ter C.P.P.	Ordine di protezione europei emessi da Autorità giudiziarie interne	
	Ordine di protezione europei emessi da Autorità giudiziarie di altri paesi Unione	

NOTE _____

Nominativo e recapito telefonico del compilatore _____

Diritti, assistenza e protezione delle VITTIME DI REATO
(D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori)

Anno 2016

Procura della Repubblica di _____

		<i>Numero Vittime di reato</i>
art. 143 bis C.P.P.	Vittime che si sono avvalse del diritto all' interprete o alla traduzione di atti	

		<i>Numero Casi</i>
art. 90 bis C.P.P.	informazioni alla persona offesa fornite nel corso delle indagini preliminari	
art. 90 ter C.P.P.	comunicazioni della evasione e della scarcerazione avvenute nel corso delle indagini preliminari	

NOTE _____

Nominativo e recapito telefonico del compilatore _____

